

Corte di Cassazione | Sezione 6 TRI | **Civile** | **Ordinanza** | 24 febbraio 2020 | **n. 4764**

GIURISPRUDENZA

Data udienza 11 dicembre 2019

Integrale

Irpef - Accertamento - Agenzie delle Entrate soccombente in due gradi di giudizio - Gravi ed eccezionali ragioni richieste - Esclusione - Novità e complessità della materia - Irrilevanza - Compensazione delle spese

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro - Presidente

Dott. CONTI Roberto Giovanni - Consigliere

Dott. CROLLA Cosmo - rel. Consigliere

Dott. LA TORRE Maria Enza - Consigliere

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35384-2018 proposto da:

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- resistente -

avverso la sentenza n. 2419/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 28/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

RILEVATO

CHE:

1. (OMISSIS) srl e i due soci (OMISSIS) e (OMISSIS) proponevano ricorso avverso gli avvisi di accertamento II.DD. e IVA 2010 nella parte in cui l'Agenzia operava una ricostruzione di maggiori ricavi recuperati ad imposta nei confronti della societa' e, per trasparenza, nei confronti dei soci.
2. La Commissione Provinciale di Varese accoglieva il ricorso e condannava l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio.
3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la Co-missione Regionale della Lombardia rigettava l'appello confermando l'impugnata sentenza e compensava tra le parti le spese.
4. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti deducendo un unico motivo. L'Agenzia delle Entrate ha depositato mero atto di costituzione ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza.

CONSIDERATO

CHE:

1. Con un unico motivo dedotto - ai fini dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, - il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 15, e articolo 91 c.p.c., per aver la CTR compensato le spese di lite nonostante la soccombenza totale in primo e secondo grado dell'Agenzia;

2. il motivo e' fondato.

2.1 Premesso che nel processo tributario si applica il Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 15, che, nella versione modificata dal Decreto Legislativo n. 156 del 2015, articolo 9, comma 1, al comma 2, prevede che le spese di giudizio possono essere compensate "qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate", va ribadito che "su tale formula legislativa, gia' adottata dall'articolo 92 c.p.c., comma 2, come emendata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 45, comma 11, ed applicabile ai giudizi ordinari iniziati dopo il 4/07/2009, e' consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimita' (Cass. 20 aprile 2012, n. 6279; conf. Cass. n. 16470 del 2018 di questa Sotto-sezione) secondo cui le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali - o, in alternativa alle quali, della soccombenza reciproca - il giudice puo' compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., ord. ord. 15 dicembre 2011, n. 26987) e comunque devono essere appunto indicate specificamente (Cass., ord. 13 luglio 2011, n. 15413; Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521) e non possono essere espresse con una formula generica in quanto inidonea a consentire il necessario controllo." (Cass. Sez.6-5, Ordinanza n. 16518 del 2019);

2.2 Nel caso di specie, rigettato l'appello dell'Agenzia, la CTR ha motivato la statuizione sulla compensazione delle spese nei seguenti termini: "Si rinvergono nondimeno i presupposti per derogare alla regola di riparto poc'anzi richiamata. Depongono in tal senso la complessita' della verifica, per la tipologia dei prodotti da considerare, e l'esito di primo grado, che ha deciso su un profilo indicato nel ricorso introduttivo e che in questa sede si e' ritenuto invece di disattendere in conformita' alle conclusioni dell'Ufficio, sicche' a una lettura d'insieme la compensazione delle spese appare esito del tutto coerente alla vicenda processuale".

2.3 Con riferimento al primo profilo individuato nella "complessita' della verifica" va rilevato che questa Corte ha avuto modo di precisare che "Tale motivazione deve ritenersi meramente apparente, anzitutto perche' e' del tutto inidonea a consentire l'individuazione delle questioni la cui complessita' giustificerebbe l'esercizio del potere di compensare le spese di lite, consentito dall'articolo 92 c.p.c., (nella versione qui applicabile) solo in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione". In secondo luogo, perche' la "complessita'" e la "ÅœEuroËœœpluralita'" delle questioni trattate non costituiscono ragioni "gravi ed eccezionali"; semmai di tali parametri si puo' tenere conto, in senso diametralmente opposto, al momento della liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa" (cfr Cass. nr 22598/2018).

2.4 Ne' appare persuasiva la seconda ratio decidendi imperniata sulla infondatezza di un profilo di censura conformemente a quanto assunto dall'Ufficio atteso che tale circostanza non ha avuto alcuna ripercussione sull'esito delle lite che ha visto totalmente soccombente l'Agenzia delle Entrate e non puo' certo ritenersi idonea a configurare il requisito della grave ed eccezionale ragione che giustifica la compensazione delle spese.

3. Conseguentemente all'accoglimento del ricorso la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità